

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.186

del 6.05.2004

O G G E T T O

Sentenza n.123/04 resa dalla Corte di Appello di Bari nella causa civile in primo grado iscritta al n.137/02 tra De Biase Cecilia c/ Comune di Molfetta per opposizione a stima di indennità di esproprio.

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele .**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 14.5.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria delibera n. 59 del 15.02.2002 la Giunta Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Riccardo Buzzerio per la rappresentanza nel giudizio civile in primo grado iscritto al n.137/2002 della Corte di Appello di Bari, instaurato c/ il Comune di Molfetta dalla Sig.ra De Biase Cecilia, proprietaria di un terreno sito in agro di Molfetta al fl.7, part. 59, occupato dal Comune per la realizzazione del Piano Particolareggiato per la Zona Artigianale e della Piccola Industria;
- L'azione de qua era intesa ad ottenere l'accertamento dell'ammontare dell'indennità di espropriazione e di occupazione spettanti in ragione del giusto prezzo e del valore di mercato del bene al momento della cessione determinato in complessivi € 169.415,89 con la condanna dello stesso Ente al pagamento della detta somma al suddetto titolo che, al netto di quella già percepita a titolo di acconto pari a £.29.545.560, ammonta ad € 154.156,88;
- La Prima Sez. Civile dell'adita Corte di Appello, con sentenza n. 123/04, pronunciando sulla domanda ha così stabilito:
 - Condanna il Comune di Molfetta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di conguaglio per l'esproprio del suddetto terreno di sua proprietà di € 71.170,47, oltre interessi nella misura del tasso legale dal 5.2.1981 al soddisfo;
 - Condanna inoltre il Comune di Molfetta al pagamento delle spese della CTU nella misura già liquidata, nonché al pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 9.285,78 di cui € 1.686,52 per diritti di procuratore, € 6.500,00 per onorari di avvocato ed € 818,65 per rimborso spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge;
- Di Tanto ha reso edotta questa P.A. l'Avv. Buzzerio, il quale, con missiva prot. n.16121 del 06.04.2004, dopo una valutazione compendiosa sulla decisione della C.d.A., sottolineando l'accoglimento di alcune eccezioni sollevate dallo stesso legale, come l'inesistenza nel caso di specie di un danno da svalutazione monetaria, con il risultato di riconoscere all'attore soltanto gli interessi sulla sorte capitale e di epurare l'importo del conguaglio e delle indennità di esproprio e di occupazione forzata dal prezzo della cessione volontaria già pagato dal Comune, ha concluso che l'esito del giudizio, benché sfavorevole al Comune, comporta un esborso di capitale comunque inferiore alla proposta di bonario componimento, formulata nelle more del giudizio dall'Avv. Pietro Uva, Assessore agli affari legali;
- Ritenuto, recependo il parere del legale difensore, di prendere atto, non appellandola, della sentenza n.123/04 resa dalla Corte di Appello di Bari sulla causa R.G. n.137/02 tra De Biase Cecilia c/ il Comune di Molfetta;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di prendere atto, non appellandola, della sentenza n.123/04 resa dalla Corte di Appello di Bari sulla causa R.G. n.137/02 tra De Biase Cecilia c/ il Comune di Molfetta, meglio descritta in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali ed al Settore Territorio.